



# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 15  
DEL 29.07.2015

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Rideterminazione tariffe imposta unica comunale – IUC per l'anno 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì 29 del mese di LUGLIO alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BENETTI ARRIGO  
BALLASINA ANGELO  
BALOSSINI LIVIA  
ROSSI SILVIO  
MARCHESI SUSANNA  
DE BELLIS ANGELO  
DELLERA VALENTINA  
CACCIA MARIO  
ANGIONI ALDO  
CAIONE MARCELLO

Presenti	Assenti
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
10	

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Rideterminazione tariffe imposta unica comunale – IUC per l'anno 2015.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all'art. 1, comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina la nuova imposta unica comunale – I.U.C.;

Dato atto che tale nuova imposta unica si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Dato atto che:

L'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali.

La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, compresa l'abitazione principale.

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

Evidenziato preliminarmente che la legge 23.12.2014 n. 190, legge di stabilità per l'anno 2015, con l'art. 1 comma 677, ha confermato, anche per l'anno 2015, l'impianto normativo dell'imposta unica comunale – IUC.

Visto il comma 682 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013, il quale stabilisce che il comune determina l'applicazione della IUC con apposito regolamento, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Vista la deliberazione del consiglio Comunale n. 13 in data 05.08.2014, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta unica comunale;

Visti in particolare:

- l'art. 4 che individua le scadenze per il pagamento dell'imposta, prevedendo nel contempo che il consiglio comunale, contestualmente alla approvazione delle tariffe e con la stessa deliberazione annuale, può prevedere scadenze diverse da quelle indicate dal suddetto articolo, limitatamente a quelle per le quali la scadenza non è stabilita da espresse disposizioni di legge;

- l'art. 10, che prevede le casistiche per le quali possono essere riconosciute agevolazioni per l'applicazione dell'imposta sugli immobili – IMU;
  - l'art. 12 e l'art. 14, che disciplinano le modalità di applicazione delle aliquote e delle riduzioni della TASI;
  - l'art. 14, che individua i servizi indivisibili per i quali la TASI è applicata al fine di garantirne principalmente la copertura dei costi e così individuati :
    - manutenzione degli spazi adibiti a verde pubblico
    - servizio di illuminazione pubblica
    - servizi di manutenzione cimiteri comunali
    - servizi socio-assistenziali
- prevedendo inoltre che, contestualmente alla determinazione delle aliquote, il Consiglio Comunale indicherà, per ciascuno dei servizi su elencati, i relativi costi alla cui parziale copertura la TASI è diretta. Con la stessa deliberazione, con disposizione avente natura regolamentare, il Consiglio Comunale potrà individuare i servizi indivisibili in modo diverso rispetto a quelli inizialmente previsti al comma precedente. Ai fini del calcolo dei costi da coprire con i proventi della TASI, è fatta salva ogni disposizione normativa che comporti una riduzione dei trasferimenti dello Stato collegata alla nuova entrata derivante dalla TASI, conseguendone che le entrate per TASI dovranno essere almeno pari alle riduzioni dei trasferimenti statali determinate dal Ministero dell'Interno.
- l'art. 15 e seguenti che disciplinano l'applicazione della TARI, riprendendo ampiamente i contenuti del regolamento comunale relativo alla Tares, ma con possibilità di adeguamenti rispetto ai criteri piuttosto rigidi previsti dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158;

Visto l'art. 1 comma 649 della legge n. 147/2013 che detta disposizioni in materia di determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, escludendo le superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, demandando al regolamento comunale le riduzioni della quota variabile applicabili.

Visto l'art. 1 comma 668 della legge n. 147/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 16, il quale chiarisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

Visto l'art. 1 comma 676 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l'aliquota di base della Tasi è pari all'uno per mille con possibilità di riduzione fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1 comma 678 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota della TASI non può eccedere la misura del 1 per mille;

Visto l'art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che le tariffe della TARI devono essere approvate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto stesso ed approvato dal consiglio comunale;

Visto il piano tariffario per l'esercizio finanziario 2015 fornito dal consorzio di bacino Basso Novarese, soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1 comma 688 della legge n. 143/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 16, il quale stabilisce che il comune definisce le scadenze di pagamento della TASI e della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, in modo anche differenziato con riferimento ai due tributi, consentendo in ogni caso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Visto l' art. 1 commi 707 e 708 della legge n. 143/2013, i quali apportano ulteriori e nuove modifiche alla disciplina dell'IMU, introducendo variazioni al testo dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214, riducendo da 110 a 75 il moltiplicatore di rivalutazione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ed escludendo dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo D.L. n. 201/2011;

Ritenuto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a determinare per l'anno 2015 le aliquote e le tariffe per l'applicazione della imposta unica comunale – IUC, nelle sue componenti IMU - TASI - TARI, e le relative scadenze di pagamento.

Tutto quanto sopra premesso.

Vista la legge 27.12.2013 n. 147;

Visto il D.L. 6.3.2014 n. 16;

Visto l'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 16/2014;

Vista la legge 23.12.2014 n. 190;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della IUC;

Ravvisata la necessità di prevedere un incremento delle aliquote per l'applicazione dell'imposta sugli immobili – IMU, e della Tasi per l'abitazione principale, al fine di garantire il pareggio di bilancio, stante le ulteriori riduzioni dei trasferimenti del fondo di solidarietà comunale da parte dello Stato rispetto all'esercizio 2014, che da € 70.327,56 si riduce ad € 33.675,24 nonché per la forte incidenza della quota IMU di spettanza del Comune che, anziché essere riversata nel bilancio del Comune viene direttamente trattenuta dallo Stato per finanziare il fondo di solidarietà comunale e che si attesta su un valore di euro 154.773,50 pari al 38,23% dell'importo IMU previsto a favore del comune ad aliquota base, per un totale pertanto di € 191.425,82;

Dato atto tuttavia che, contestualmente all'incremento delle aliquote IMU si ritiene di azzerare la tariffa per la TASI per tutti gli immobili, fatta esclusione per l'abitazione principale e gli immobili rurali a destinazione strumentale che già beneficiano dell'esenzione IMU;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri:

Angioni: chiediamo circa 144 mila euro in più ai cittadini. Perché non diminuire le spese, come ad esempio l'asilo nido, anziché aumentare le tasse? Così si aumentano le tasse per dare servizi a favore di persone che non sono nostri cittadini.

Caione: chiede informazioni sulla entità dei mancati pagamenti e quali entrate vanno a sostituire i maggiori introiti derivanti dall'aumento delle aliquote, ottenendo risposta.

Marchesi: avete visto quale è l'incidenza della spesa per l'asilo nido; emerge chiaramente che non è il servizio di asilo nido che squilibra il bilancio.

Sindaco: a noi interessa dare servizi ai cittadini.

Caccia: questa amministrazione ha puntato su un solo servizio, l'asilo nido e su nient'altro.

Con voti favorevoli sette, contrari 3 (Caccia, Angioni, Caione) espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

1. Di stabilire, le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria - IMU a valere per l'anno 2015:

Gruppo catastale 1	Rivalutazione Rendita catastale 2	Moltiplicatore Da applicare alla rendita catastale rivalutata 3	Aliquota base % su valore rendita 4	Aliquota effettiva stabilita dal Comune 5
Abitazione principale A1 – A8 – A9 e pertinenze C/2 C/6 C/7	5%	160	0,40	<b>0,40</b> Detrazione € 200,00 su base annua
A C/2 C/6 C/7	5%	100	0,76	<b>0,99</b>
B C/3 C/4 C/5	5%	140	0,76	<b>0,99</b>
A/10	5%	80	0,76	<b>0,99</b>
D	5%	65 (dal 1.1.2013)	0,76	<b>0,99</b>
D5	5%	80	0,76	<b>0,99</b>
C/1	5%	55	0,76	<b>0,99</b>
Terreni agricoli condotti Terreni agricoli	25% sul reddito dominicale	75 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli e professionali iscritti a previdenze agricole che conducono direttamente il terreno	0,76	<b>0,93</b>
		130 altri soggetti	0,76	<b>0,94</b>
Terreni edificabili	Valori venali in comune commercio, con applicazione principio regolamentare su congruità valore	=	0,76	<b>0,99</b>

2. Di stabilire nel modo seguente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili soggette a imposta, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune:

– terreni per fabbricati residenziali edificabili a semplice concessione edilizia € 45,00/mq (al metro quadrato € quarantacinque virgola zerozero), nel Prgc aree di completamento;

- terreni per fabbricati residenziali edificabili in presenza di Piano esecutivo € 28,00/mq (al metro quadrato € ventotto virgola zerozero), nel Prgc aree Pec;
- terreni per fabbricati produttivi € 35,00/mq (al metro quadrato € trentacinque virgola zerozero) nel Prgc aree di completamento;
- terreni per fabbricati produttivi € 17,00/mq (al metro quadrato € diciassette virgola zerozero) nel Prgc aree Pec.

3. di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – TASI, a valere per l'anno 2015:

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva
A- C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale	1 per mille	+ 2,5	3,5 per mille
A- C/2 - C/6 - C/7	1 per mille	- 1	zero
B-C/1-C/3-C/4-C/5	1 per mille	- 1	zero
D	1 per mille	- 1	zero
Terreni edificabili	1 per mille	- 1	zero
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	=	1 per mille

4. di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, il pagamento della TASI è ripartito nelle seguenti misure:  
 titolare del diritto reale: 70% (settanta per cento)  
 occupante: 30% (trenta per cento)

5. di stabilire le seguenti tariffe per il calcolo della tassa sui rifiuti - TARI a valere per l'anno 2015, come risulta dalla tabella allegata al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale, definite sulla base del piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio di smaltimento rifiuti e che espressamente si approva e che si allega al presente atto sotto il punto B) per farne parte integrante e sostanziale;

6. di stabile che per l'anno 2015 il pagamento della imposta IUC avvenga con le seguenti modalità e scadenze:

tributo	prima rata	seconda rata	terza rata	Pagamento in unica soluzione
IMU	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TASI	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TARI	30 novembre	16 gennaio 2016	16 febbraio 2016	16 gennaio 2016

7. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 01/01/2015;

8. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune e sul portale del federalismo fiscale entro trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

## ALLEGATO A

<b>categoria utenze non domestiche</b>		<b>Tariffa €/mq</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43092
2	Campeggi, distributori carburanti, tribune, impianti sportivi	1,90512
3	Stabilimenti balneari	=
4	Esposizioni, autosaloni	=
5	Alberghi con ristorante	1,90512
6	Alberghi senza ristorante	1,90512
7	Case di cura e riposo	1,701
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,90512
9	Banche ed istituti di credito	1,90512
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,701
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,90512
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,90512
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,6006
14	Attività industriali con capannoni di produzione, depositi, magazzini	1,701
15	Attività artigianali di produzione beni e servizi specifici diversi da tipologia botteghe	0,6006
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,90512
17	Bar, caffè, pasticceria	1,90512
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,90512
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,90512
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,90512
21	Discoteche, <i>night club</i>	=
22	Magazzini senza vendita diretta	0,6006

<b>Utenze domestiche residenti</b>		<b>Tariffa €/mq</b>
1	Unico occupante	0,68292
2	Due occupanti	0,97524
3	Tre occupanti	0,97524 + € 8,40 fisso
4	Quattro occupanti	0,97524 + € 8,40 fisso
5	Cinque occupanti	0,97524 + € 8,40 fisso
6	Sei occupanti	0,97524 + € 8,40 fisso
7	Sette occupanti	0,97524 + € 8,40 fisso
8	Oltre sette occupanti	0,97524 + € 8,40 fisso

<b>Utenze domestiche non residenti</b>		<b>Tariffa €/mq</b>
1	Indipendentemente dal numero degli occupanti	0,8778

# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

---

## PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 15 del 29.07.2015 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

---

---

Il Responsabile del Servizio  
- F.to Cavigiolo Barbara -



---

## PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione n. 15 del 29.07.2015 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

---

---

Il Responsabile del Servizio  
- F.to Barbaglia Ivana -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Brera dott. Gianfranco

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 07/08/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 07/08/2015

IL MESSO  
F.to Pedalino Maria

